

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 23622 del 22/11/2010

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l'appello di F.F. contro la decisione del Tribunale di Nola 11.7.2003, dichiarando, nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il diritto del F. alla riliquidazione del trattamento pensionistico; rigetta lo stesso appello e conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato F. SpA, ramo di azienda A. Aerospazio Divisione Aeronautica, a pagare all'ex dipendente F. la somma di Euro 2620,00 a titolo di differenza sul trattamento di fine rapporto derivante dal computo dell'indennità estero, rigettando le ulteriori pretese.

Per quanto rileva in questo giudizio, la Corte di appello di Napoli ritiene infondata la pretesa al computo nel t.f.r. di varie voci del trattamento estero percepito dal F. in quanto aventi natura risarcitoria e non retributiva.

Il ricorso di F.F. si articola in due motivi; deposita procura speciale notarile l'A. Aeronautica SpA - cui è stata conferita l'azienda del soggetto parte del giudizio di appello;

deposita procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso l'Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps - Gli intimati, peraltro, non hanno svolto attività difensiva.

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è denunciato vizio di motivazione in ordine all'esclusione dal computo del trattamento di fine rapporto delle voci del trattamento estero diverse dalla "indennità estero" (vitto, alloggio, trasporti), la cui natura retributiva si desumeva dalle pattuizioni negoziali che collegavano l'erogazione alle peculiarità della prestazione lavorativa all'estero ed al particolare disagio, mentre la Corte di appello si era limitata a considerare il dato letterale costituito dalla denominazione "rimborso spese".

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., e dell'art. 1362 c.c., unitamente a vizio di motivazione: la Corte di appello si sarebbe in sostanza limitata a rinviare alle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza un reale esame dei motivi di impugnazione; ad ogni modo, anche la sentenza di primo grado aveva basato il convincimento sulla locuzione "rimborso forfettario" omettendo di valutare le precisazioni contenute nei diversi contratti circa le ragioni dei pretesi rimborsi (diversa realtà organizzativa, difficoltà ambientali, salvaguardia delle condizioni psico-fisiche); nessuna valutazione era stata fatta in ordine alla determinazione dell'amministrazione finanziaria francese, che aveva ritenuto di natura retributiva le erogazioni ai fini dell'imposizione tributaria. In relazione a queste argomentazioni sono formulati i quesiti di diritto che concludono il motivo.

Esaminati unitariamente i due motivi di ricorso concernenti la stessa questione, la Corte li giudica privi di fondamento.

Si premette che la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d'appello solo quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (vedi Cass. 30 aprile 2010, n. 10490).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo aver riportati i contenuti del motivo di appello relativo alla mancata inclusione nel t.f.r. delle voci di trattamento estero diverse dalla "indennità estero",

prende in esame le pattuizioni recanti la loro regolamentazione, ritenendo decisiva la precisazione che le erogazioni erano dirette a rimborsare le maggiori spese affrontate dal lavoratore all'estero) e ritenendo non idoneamente confutate le argomentazioni svolte al riguardo dal giudice di primo grado nella parte in cui aveva escluso che le fonti contrattuali offrissero elementi idonei ad un diversa qualificazione.

In punto di diritto, l'accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all'estero è riservato al giudice di merito, gravando sul lavoratore - ove il contratto giustifichi l'erogazione delle somme in riferimento non al valore professionale della prestazione ma ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all'estero insieme alla famiglia - l'onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese, ed al giudice di merito, che ne riconosca la natura retributiva, di indicare le specifiche ragioni del suo convincimento (vedi Cass. 5 maggio 2008, n. 10986; 19 febbraio 2004, n. 3278).

Orbene, sia pur sinteticamente, il giudice del merito ha ritenuto che la previsione contrattuale in termini di rimborso forfettario delle spese non potesse assumere un significato diverso in base ad altre considerazioni contenute nei patti stipulati dalle parti, considerazioni dirette piuttosto a fornire una giustificazione dei rimborsi riconosciuti al dipendente, tanto più che non si trattava di somme corrisposte in aggiunta ad altri rimborsi di spese.

Non sussiste pertanto violazione dell'art. 1362 c.c., nè dell'obbligo di motivazione sufficiente e logicamente plausibile, e tale considerazione esaurisce il compito del giudice di legittimità.

Nè sussiste vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle determinazioni del fisco francese, da ritenere fatto privo del requisito della decisività siccome le qualificazioni ai fini tributari sono ininfluenti fuori dal settore specifico.

Il ricorso proposto nei confronti dell'Inps deve essere dichiarato inammissibile perchè non si domanda la cassazione della relativa statuizioni, statuizione non investita da censure.

Non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione in difetto di attività difensiva delle parti intimiate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'Inps e rigetta il ricorso proposto contro A. Aeronautica SpA; nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.